

IL RAPPORTO TRA PRASSI E SIGNIFICATO: UN'IPOTESI A PARTIRE DA ALCUNI
CASI DI "EFFICACIA SENZA ADEMPIMENTO" NEL DIRITTO EBRAICO

Cosimo Nicolini Coen

RIASSUNTO: L'obiettivo del contributo è mettere in rilievo in che misura quell'azione (*praxis*) che ha luogo in funzione di un determinato insieme di norme possa avere un qualche tipo di impatto sul profilo teoretico (*eîdos*) di queste stesse norme. Questo passaggio può essere colto muovendo dall'analisi di quel tipo di azioni (come le trasgressioni) che hanno luogo a partire dal riferimento a determinate norme, ma non osservandole: trasgressioni e deviazioni confermano la forza della norma violata e, talvolta, ne propongono una rivisitazione. Prendendo le mosse da tali considerazioni è possibile notare, in un'accezione più ampia e prossima alla nozione di "ontologia ermeneutica", come ogni azione compiuta in funzione di un determinato plesso di proposizioni (ossia norme) contribuisca, in un certo grado, al configurarsi del significato di queste stesse proposizioni. S'intravede così in che misura comportamento materiale (*praxis*) e significato teorico (*eîdos*) siano interrelati. In questo contributo l'analisi è circoscritta al diritto ebraico e fa riferimento ad alcune nozioni proposte da due filosofi contemporanei, Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia.

ABSTRACT: In this contribute I shall argue that the action (*praxis*) people perform by referring to a given set of laws may have a specific impact on the theoretical identity (*eîdos*) of those laws - that's say their meaning. This aspect may be grasped by the analysis of the kind of actions (such as the transgressions) that take place by referring to given laws, but without observing them. The transgression confirm the strength of the violated norm and, sometimes, proposes a kind of reformulation of it. Starting from these considerations it could be seen, in a more broadly sense and close to the notion of "Ontologic hemerneutic", as every action which take place by referencing to a given set of propositions (.i e. laws) contributes, in a certain degree, to the shaping of the meaning of these propositions. In this way we may see how much material behaviour (*praxis*) and theoretical meaning (*eîdos*) may be intertwined. In the contribute I shall circumscribe my analyse with reference to the Jewish law. In order to make out this point I shall utilize the theoretical paradigm proposed by two contemporary philosophers of law and social action: Amedeo Giovanni Conte and Paolo Di Lucia. After have briefly exposed their notions, and their heuristic relevance in reference to the Jewish Law, I shall be able to expose the aforesaid thesis.

PAROLE-CHIAVE: ermeneutica e *praxis*, filosofia del diritto, diritto e religione, diritto ebraico

KEYWORDS: hermeneutic and *praxis*, philosophy of law, law and religion, Jewish law.

*Often as not, when the articulate user of the
language consciously departs from the rules, he
creates changes in the rules themselves*

(R. Cover, *Justice Accused*)

1. Nomotropismo e diritto ebraico

1.1. Nomotropismo

Il filosofo italiano contemporaneo Amedeo Giovanni Conte propone il termine *nomotropismo* per indicare l'agire in funzione di regole – ossia tutte quelle azioni che prendono le mosse a partire da determinate prescrizioni e in conformità alle stesse. In effetti tale termine rimanda, nel suo caso paradigmatico, all'agire in funzione e in conformità a una regola deontica. Tuttavia con tale termine possiamo fare riferimento anche al caso di agire in funzione e ottemperamento di regole non deontiche e – come si spiegherà più avanti – al caso di agire in funzione ma non in ottemperamento di regole¹. È in riferimento a quest'ultima condizione che prende le mosse il presente contributo nel quale proveremo a sostenere che:

i) sono individuabili casi in cui un determinato soggetto (singolo o collettivo) agisce in funzione e non in conformità a una norma inerente al diritto ebraico. L'individuazione di tali casi servirà a gettare luce su alcuni aspetti della realtà sociale che si costituisce attorno al diritto ebraico;

ii) l'analisi di questi casi permette di approfondire la natura del rapporto tra “norma” e “azione” e di formulare un'ipotesi attinente al ruolo svolto dalla *praxis* in rapporto al significato ed essenza della norma (in rapporto agli *eide*² delle norme).

1.2. Diritto ebraico

Rivolgiamo ora la nostra attenzione al diritto ebraico. Con il termine “diritto ebraico” [*Mishpat ivri*] si fa riferimento a quella realtà normativa che riconosce come proprie fonti la *Torà* scritta [תּוֹרָה שְׂבִיכְתָב], ossia la Bibbia ebraica; la *Torà* orale [תּוֹרָה שְׂבִיעַל-פֶּה], ossia l'insieme di *Mishnà* [מִשְׁנָה] (200 e.v.) e *Ghemarà* [גְּמָרָא]³. Utilizzando il termine di “formante”⁴ potremmo parlare di un primo formante legato alla nozione di rivelazione (*Torà* scritta) e di un secondo formante di carattere dottrinale (*Torà* orale)⁵. Caratteristica peculiare al diritto ebraico è poi data dall'endiadi di norma [הִלְכָה] e narrazione [אֲגָדָה] tale per cui non vi è prescrizione che non sia accompagnata da commento e interpretazione.

¹ Cfr. A.G. Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, LED, Milano 2016, pp. 193 e ss.

² Uso questo sintagma, plurale di *eidos*, per rimandare all'essenza delle norme e delle relative ‘narrazioni’. Non è necessario, mi sembra, sposare una forma di realismo platonico (cfr. Platone, *Fedro* 247c e Id., *Teeteto* 186d) per fare riferimento a questo termine, il quale può essere utilizzato per distinguere tra un primo piano in cui la norma viene applicata (quello della molteplicità dell'agire e della molteplicità degli intelletti) e un secondo piano, quello eidetico, cui appunto ci si riferisce per dire che cosa questa norma sia e significhi (il piano della singolarità, ossia dell'unità, del significato); «Bisogna, infatti, che l'uomo comprenda in funzione di quella che viene chiamata Idea, procedendo da una molteplicità di sensazioni ad una unità colta con il pensiero» (Id., *Fedro* 249 b-c).

³ Contenuti nel Talmud Babilonese [תְּלִמּוּד בְּבִלְיָ] (500 e. v.) e nel Talmud gerosolmitano, detto anche palestinese [תְּלִמּוּד יְרוּשָׁלַיִם] (425 e. v.). Cfr. M. Elon, *Jewish law: History, Sources, Principles*, The Hebrew University, The Magnes Press, Jerusalem 1997; A.M. Rabello, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Giappichelli, Milano 2002.

⁴ R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino 1980. Per Sacco è possibile distinguere tra formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale. Sacco individua quali «fonti secondarie» le proposizioni declamatorie, a loro volta provenienti da uno dei tre formanti suddetti, e, tra queste, anche le «proposizioni filosofiche [...] religiose» (*Ivi*, pp. 45-46).

⁵ Pare opportuno parlare di una fonte di tipo dottrinale nella misura in cui i testi che la compongono contengono le opinioni di maggioranza e di minoranza, nonché le discussioni intercorse contestualmente al formularsi di queste, dei dottori della legge. Cfr. L. Lombardi Vallauri, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1967.

L'ebreo che viva secondo i precetti del diritto ebraico sarà definito come "ebreo osservante", colui che ottempera ai doveri prescritti⁶. Nei confronti di tale realtà il termine di nomotropismo, nella sua accezione di agire in funzione e in osservanza a una norma pare dunque perspicuo. Sono individuabili, nell'ambito della realtà sociale costituita attorno al fulcro del diritto ebraico, dei casi di agire in funzione e non in osservanza a una norma?

2. Efficacia senza conformità

2.1. La trasgressione come fatto sociale

Scriva Robert Cover:

Vi è una differenza tra il dormire tardi la domenica e [il] rifiutare i sacramenti, tra [il] prendere uno snack e dissacrare il digiuno di Yom Kippur [...]. In ognuno di questi casi un atto significa qualcosa di nuovo e potente quando comprendiamo che questo atto avviene [is] in riferimento a una norma. Quest'aspetto è illustrato nella descrizione fornita da Irving Howe del radicalismo Yiddish nel Lower East Side: che gli anarchici e alcuni dei socialdemocratici scelgano di dimostrare la loro libertà dalla superstizione organizzando festini durante la notte di Yom Kippur, il momento più sacro del calendario ebraico, non mostra mera insensibilità bensì anche in che misura la fede tradizionale domina coloro che la negano⁷.

Gli ebrei socialdemocratici che agivano in tal modo durante il giorno più sacro del calendario ebraico agivano in funzione di una norma⁸ ma non in conformità ad essa. Possiamo considerare il caso ora visto come un caso di "efficacia senza adempimento"⁹. Scriva Paolo Di Lucia:

Nel caso del ribelle romantico e in quello del bastian contrario, la norma è la ragion sufficiente, la *raison d'être*, del comportamento difforme dell'agente. Dunque, in ambedue i casi siamo in presenza non di norme efficaci quantunque inadempite, bensì di norme efficaci, paradossalmente, in quanto inadempite¹⁰.

⁶ In tal senso si potrà parlare, in riferimento all'ebraismo, di "ortoprassi" piuttosto che di "ortodossia". Cfr. H. Putnam, *Jewish philosophy as a guide to life*, Indiana University Press, St. Bloomington 2008; tr. it. Di M. Dell'Utri e P. Fiorato, *Filosofia ebraica, una guida di vita. Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein*, Carocci, Roma 2011, ove, sulla scorta delle indagini di Wittgenstein sulle funzioni non apofantiche del linguaggio, nonché sulla scorta delle analisi dedicate da Pierre Hadot alla filosofia antica, Putnam mette in luce la dimensione performativa e autopoietica del linguaggio normativo della tradizione ebraica.

⁷ R. Cover, *The Supreme Court, 1982 Term -- Foreword: Nomos and Narrative*, in «Yale Law School Legal Scholarship Repository», Paper 2705 (1983), p. 8, nota 18. Cfr. I. Howe, *World of Our Father The Journey of the East European Jews to America and the Life They Found and Made*, Harcourt Brace Jovanovich, New York-London 1976.

⁸ Istituzione l'obbligo di digiuno nel giorno di Kippur (*Yom a-Kippurim* [יום הכיפורים]). Cfr. *Lev* 16, 29.

⁹ Cfr. P. Di Lucia, «Norma in actu. Efficacia senza adempimento», in P. Di Lucia, *Normatività. Diritto, linguaggio, azione*, Giappichelli, Torino 2003, pp. 183-209. Questa considerazione presuppone di superare una concezione "semantica" di efficacia, tale per cui condizione necessaria e sufficiente per parlare di efficacia della norma 'Op' sia il compiersi, in sua ottemperanza, del comportamento 'p' (questa concezione è definita da Di Lucia «semantica» poiché prevede una corrispondenza tra una condizione propria al *Sollen*, la norma 'Op', e una condizione propria al *Sein*, il comportamento 'p'; corrispondenza tipica della concezione della "verità" di una proposizione, in un contesto apofantico, come corrispondenza a un determinato stato di cose). Cfr. *Ivi*, pp. 195-196.

¹⁰ *Ivi*, p. 206.

Nello specifico il ribelle romantico «è mosso dal pathos della violazione della legge»; egli «agisce, sia pure in negativo, per la norma che gli è stata prescritta»¹¹. Tuttavia la *ratio* che muoveva gli ebrei anarchici non si risolveva nell'opposizione alla norma in quanto tale ma proponeva una ridefinizione dell'identità della collettività ebraica (su questo punto torneremo nel paragrafo successivo). Nel caso degli ebrei anarchici la norma è dunque la *raison d'être* per il loro agire. Non solo, diremo anche che la norma è lo sfondo a partire dal quale soltanto è possibile comprendere il comportamento in atto – la non osservanza della norma. Senza tale sfondo le azioni di trasgressione di quei soggetti cesserebbero, dal punto di vista del loro valore di atti sociali, di sussistere, riducendosi a fatti bruti (*Brute facts*)¹². Dunque se possiamo comprendere quell'atto di trasgressione soltanto «quando comprendiamo che questo atto avviene [*is*] in riferimento a una norma» ne viene che quest'ultima risulta «condizione trascendentale di conoscenza»¹³ di quell'agire come atto sociale.

2.2. L'endiadi di Halakhà e Aggadà: il caso di efficacia senza adempimento degli ebrei anarchici

Nel suddetto caso sembrerebbe che il non osservare la norma comporti, in una certa misura, il fuoriuscire dall'ambito teorico costituito dalla "narrazione" [Aggadà]; ossia comporti non soltanto il non *agire* più in conformità alle norme di riferimento ma anche il non *pensare* più in conformità ai presupposti metafisici implicati da tali norme¹⁴.

Tuttavia fintanto che questo gruppo di ebrei agisce in tal modo nel giorno di Kippur *in quanto* giorno di Kippur, ossia fintanto che il loro comportamento è un agire in funzione di norme attraverso la non osservanza delle stesse, allora, ancorché il loro agire esprima una forma di negazione della narrazione (teologico-metafisica) di riferimento, l'agire di tale gruppo sembrerebbe permanere nell'alveo della realtà ebraica, esemplificando un caso in cui risulta difficile il distinguere tra il «non essere buoni ebrei» e il «non essere più ebrei»¹⁵. Essi, infatti, non sono indifferenti al destino del gruppo collettivo cui appartengono e la loro negazione (della norma per non osservanza, della narrazione per disconoscimento) avviene all'interno dei confini identitari di tale gruppo e con lo scopo di agire, metaforicamente, sulla natura di tali confini. Essi non pensano più secondo le griglie concettuali dell'Aggadà (in particolare), ossia della Tradizione (in generale), ma pensano *in e per contrasto* a tali griglie concettuali le quali, seppur nella forma della negazione, continuano così a rimanere vive, "effettive".

2.3. L'endiadi di Halakhà e Aggadà: il caso di efficacia senza adempimento di Ida

¹¹ *Ibid.* Per le sue considerazioni Di Lucia si confronta con l'analisi del ribelle romantico operata da G. Lukacs, *Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik*, Malik Verlag, Berlin 1923 (*Storia della coscienza di classe*, tr. it. di Giovanni Piana, saggio introduttivo di Mario Spinella, Mondadori, Milano 1973²).

¹² Cfr. G.E.M. Anscombe, «*On Brute Facts*», in *Analysis*, Vol. 18, No. 3 (Jan. 1958), pp. 69-72; ed. it. A.G. Conte, «Fatti bruti», in A.G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli e M. Jori (a cura di), *Filosofia del diritto*, Milano, Cortina 2013², pp. 295-302.

¹³ A.G. Conte, *Adelaster*, cit., p. 106. Secondo il lessico filosofico di Conte parleremmo quindi di «normativismo 'trascendentale».

¹⁴ Potremmo dire, con Jocelyn Benoist, che tale azione comporti un «uscire fuori dallo spazio logico [*Espace logique*]» sostituendo al sintagma «spazio logico» quello di «spazio narrativo». Cfr. J. Benoist, «Quand'è che smettiamo di giocare ad un gioco», in P. Di Lucia (a cura di), *Ontologia sociale: potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata 2003, pp. 191-196.

¹⁵ «Non è sempre così facile tracciare il confine tra il guidare in modo scorretto [*le mal conduire*] e il non guidare [*le ne pas conduire*]» (Ivi, p. 193).

Vi è un altro caso che ritengo utile prendere in considerazione per analizzare la condizione di “efficacia senza adempimento” in relazione all’endiadi di *Halakhà* e *Aggadà*. È questo il caso, reale, di Ida¹⁶. Si tratta di un’ebrea che *osserva* in quanto ebrea la regola che prescrive il digiuno di espiatione *non nel giorno previsto* dalla normativa biblico-rabbinica bensì in un giorno da ella scelto come il più adeguato per espiare i propri peccati. Che caso è questo? Dal punto di vista normativo (halakico) non possiamo parlare di osservanza della norma poiché il digiuno è effettuato dal soggetto in questione sulla base di una discrezionalità autonoma. Tuttavia tale persona attua questo digiuno, appellandolo «di Kippur», in virtù del suo essere ebrea. In questo caso il polo, nell’endiadi in questione, della *Aggadà*, ossia gli elementi teologico metafisici, letti con il prisma della suddetta autonomia di giudizio, sembrerebbe acquisire un peso specifico maggiore, a discapito dell’aspetto normativo. Questo pare un caso anomalo di efficacia senza adempimento nella misura in cui *non si adempie alla lettera* della norma (modifica del giorno) *ma si agisce* (in un altro giorno) *sulla base* di tale norma – ovvero del suo significato.

3. Il rapporto tra prassi e significato alla luce dei casi di efficacia senza adempimento

È possibile osservare come i fenomeni di efficacia senza adempimento si qualificano come casi in cui la norma e la narrazione si presentano nella forma della negazione: la norma è efficace anche se, ovvero proprio in virtù del fatto che non è osservata (anarchici) o è diversamente osservata (Ida); la narrativa è effettiva, nel senso di presente, anche se, ovvero proprio in virtù del fatto che è negata (anarchici) o reinterpretata (Ida). In entrambi i casi i soggetti in questione spingono a forme di rinnovamento del gruppo collettivo di riferimento: la loro azione, dunque, non soltanto ha significato *sullo sfondo* della norma e della narrazione del gruppo di riferimento ma agisce *sul significato* della norma e della narrazione di tale gruppo, ridelineandone l’identità in quanto collettività. Tuttavia, sul lungo periodo, tali modi di agire possono comportare delle fuoriuscite inavvertite o volontarie: delle creazioni di nuove norme e narrazioni, differenti *nomoi* e corrispettive *Lebensformen*¹⁷. S’illumina così tanto il ruolo che la *praxis*, quale concretizzazione di un *eidos* (ossia, secondo il lessico di Charles Sanders Peirce, quale *token* di un *type*¹⁸) svolge nel modellare il soggetto (singolo o collettivo) agente della *praxis* medesima¹⁹, quanto il ruolo che la *praxis*, nella forma dei casi di azione in funzione e non in osservanza a una norma, e di azione in funzione e non in accordo a una “narrazione” (*aggadà*), svolge nel rimodellare quell’*eidos* in riferimento al quale quell’agire era mancata attuazione²⁰.

Possiamo ora domandarci in che misura i suddetti termini dei rapporti intercorrenti tra azione e norma, tra prassi e significato, visti a partire dalla disamina di casi di agire in funzione e non in osservanza alla norma ed in funzione e in disaccordo a una data narrativa, possano rivelarsi proficui ai fini della comprensione del rapporto tra azione e norma anche nei casi in cui si dia l’agire in funzione e in osservanza alla norma e l’agire in funzione e in accordo a una data narrativa. In queste ultime condizioni è certo vero che la prassi, quale conformità alla norma e

¹⁶ Sono venuto a conoscenza di questo caso attraverso i racconti di mia nonna materna di cui Ida era la madre. Il ricordo è il seguente: «Mia madre una volta all’anno si svegliava e ci diceva: “Oggi è il mio Kippur, per cui non mangio”, allora si chiudeva in casa e corregeva i compiti dei suoi studenti».

¹⁷ Cfr. R. Cover, *Nomos and Narrative*, cit., e Id., *Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process*, Yale University Press, New Haven (CT) 1975. A partire dall’analisi dell’agire giudiziale e sociale Cover pone il problema, che ha a che fare con la realtà tanto quanto con la teoresi, di come l’unità di un testo di riferimento si accordi o non si accordi alla pluralità dei soggetti che a quel testo fanno riferimento.

¹⁸ Dove un *token* è *instatiation* di un determinato *type*; per la ripresa di questo modello cfr. A.G. Conte, *Aldestaer*, cit., p. 90 e p. 102. Sul paradigma *type vs. token* e sulla relazione di «instanziazione» cfr. L. Passerini Glazel, «Impossibilità di *tokens*, necessità di *types*» in S. Colloca, P. Di Lucia (a cura di), *L’impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2 (Pavia, 10-11 luglio 2013)*, LED, Pavia 2015, pp. 83 -104 e pp. 85 -86.

¹⁹ In questo senso si può notare: «that the ‘I’ has no story of its own that is not also the story of a relation – or a set of relations – to a set of norms» (J. Butler, *Giving an Account of Oneself*, Fordham University Press, New York 2005, p. 8).

²⁰ Potremmo parlare in questo caso di «eidopoiesi».

reificazione di un significato contenuto in una data narrazione, si qualifichi come concretizzazione degli *eide*²¹ delle norme e narrazioni di riferimento. Tuttavia è a mio giudizio possibile scorgere in che misura i soggetti di tale prassi, a loro volta istituiti, nelle loro identità singole e collettive, alla luce degli *eide* delle norme e delle narrazioni di riferimento, contribuiscano a plasmare l'*eidos* normativo e "narrativo" di riferimento, il quale si costituisce come *oggetto*, avente un suo specifico significato, solo *mediante* e all'interno di *tale prassi*²². S'intravede così una tensione solidale tra i termini di azione, norma e significato nella misura in cui, sulla scorta dell'ontologia ermeneutica²³, non vi è né un'autonomia originaria del soggetto, il quale è sempre inserito in un patire originario²⁴, né dell'oggetto nella sua essenza ideale, il quale è anch'esso coinvolto, epistemicamente e ontologicamente, in tale agire.

Bibliografia

Anscombe, G.E.M., «On Brute Facts», in *Analysis*, Vol. 18, No. 3 (Jan. 1958), pp. 69-72; tr. it. di A.G. Conte, «Fatti bruti», in A. G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli e M. Jori (a cura di), *Filosofia del diritto*, Milano, Cortina 2013².

Benoist, J., «Quand'è che smettiamo di giocare ad un gioco?», in P. Di Lucia (a cura di), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Quodiblet, Macerata 2003.

Butler, J., *Giving an Account of Oneself*, Fordham University Press, New York 2005.

²¹ Cfr. *supra*, nota 2.

²² «'Mondo', 'Soggetto', e 'uomo' sono significati che si costituiscono all'interno dell'evento delle pratiche, le quali ci oggettivano in relazione al mondo e oggettivano il mondo per quelle figure di soggetti che internamente all'accadere delle pratiche diventiamo» (C. Sini, *La scrittura e il debito: conflitto tra culture e antropologia*, Jaca Book, Milano 2002, p. 59).

²³ Cfr. H.G. Gadamer, *Verità e metodo*, tr. it. di Gianni Vattimo, Bompiani, Milano 1989, p. 502 e ss., e G. Vattimo, *Il linguaggio come orizzonte di una ontologia ermeneutica*, in *Opere Complete – I. Ermeneutica – tomo 2*, a cura di M. Cedrini, A. Martinengo e S. Zabala, Meltemi, Roma 2008.

²⁴ Cfr. H.G. Gadamer, *op. cit.*, p. 531.

Cover, R., *The Supreme Court, 1982 Term -- Foreword: Nomos and Narrative*, in «Yale Law School Legal Scholarship Repository», Paper 2705, 1983.

Cover, R., *Justice Accused. Antislavery and the Judicial Process*, Yale University Press, New Haven (CT) 1975.

Conte, A.G., *Adelaster. Il nome del vero*, LED, Milano 2016.

Di Lucia, P., *Normatività. Diritto, linguaggio, azione*, Giappichelli, Torino 2003.

Elon, M., *Jewish law: History, Sources, Principles*, The Hebrew University, The Magnes Press, Jerusalem 1997.

Gadamer, H.G., *Wahrheit und Methode: Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik*, hrsg. von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1960; tr. it. di G. Vattimo, *Verità e Metodo*, Bompiani, Milano 1989.

Lombardi Vallauri, L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1967.

Lukacs, G., *Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik*, Malik Verlag, Berlin 1923; tr. it. di Giovanni Piana, *Storia della coscienza di classe*, saggio introduttivo di Mario Spinella, Mondadori, Milano 1973².

Passerini Glazel, L., «Impossibilità di *tokens*, necessità di *types*», in S. Colloca e P. Di Lucia (a cura di), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2 (Pavia, 10-11 luglio 2013)*, LED, Pavia 2015.

Platone, *Tutti gli scritti*, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000.

Putnam, H., *Jewish philosophy as a guide to life*, Indiana University Press, St. Bloomington 2008; tr. it. di M. Dell'Utri e P. Fiorato, *Filosofia ebraica, una guida di vita. Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein*, Carocci, Roma 2011.

Rabello, A.M., *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Giappichelli, Milano 2002.

Sacco, R., *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino 1980.

Sini, C., *La scrittura e il debito: conflitto tra culture e antropologia*, Jaca Book, Milano 2002.

Vattimo, G., *Il linguaggio come orizzonte di una ontologia ermeneutica*, in *Opere Complete - I. Ermeneutica - tomo 2*, a cura di M. Cedrini, A. Martinengo e S. Zabala, Meltemi, Roma 2008.